

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE**  
**PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DI UN PROGETTO DENOMINATO**  
**“DeCarb FVg”**

TRA

l'Università degli Studi di Trieste (Codice Fiscale 80013890324), nel seguito “Università di Trieste”, con sede legale in Trieste, Piazzale Europa 1, nella persona del Magnifico Rettore *pro tempore*, Roberto Di Lenarda, nato a Udine (UD) il 17 giugno 1965, il quale interviene in qualità di rappresentante legale, domiciliato per la sua carica presso la sede legale dell'Università medesima, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2023;

**E**

l'Università degli Studi di Udine (Codice Fiscale 80014550307), nel seguito “Università di Udine”, con sede legale in Udine, via Palladio 8, rappresentata dal Magnifico Rettore *pro tempore*, prof. Roberto Pinton, nato a Padova (PD) il 14/02/1956, il quale interviene in qualità di rappresentante legale, domiciliato per la sua carica presso la sede legale dell'Università medesima, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2023;

**PREMESSO**

– che le Università di Trieste e Udine hanno tra le finalità statutarie la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati nonché lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale; promuovono e partecipano a collaborazioni, stipulano convenzioni e contratti in materia di studio, ricerca, servizi e trasferimento tecnologico con società, enti, consorzi ed imprese pubbliche e private, nazionali ed internazionali, comunitarie e straniere;

- che in data 29 giugno 2021 l'Università di Udine e di Trieste hanno rinnovato l'accordo finalizzato principalmente a predisporre forme istituzionali di raccordo tra le Parti contraenti per programmare e coordinare le rispettive attività nel campo dell'offerta formativa, della ricerca, del trasferimento tecnologico e dei servizi;

- che le Parti hanno interesse comune allo sviluppo del territorio, in termini culturali, infrastrutturali ed imprenditoriali, nonché alla creazione di reti di conoscenza e di sviluppo dell'innovazione;
- che le Parti hanno interesse a consolidare e a rafforzare i proficui rapporti di collaborazione già in essere;
- che la Legge Regionale n. 2 del 17 febbraio 2011 "Finanziamenti al sistema universitario regionale", ha tra gli obiettivi quello di favorire le iniziative congiunte e la collaborazione tra gli enti nell'ambito del sistema universitario regionale - art. 3, punto 1, lettera c);
- che il Programma Triennale 2022-2024 prevede tra i diversi obiettivi quello di aumentare la competitività del sistema universitario regionale attraverso interventi strutturali volti al potenziamento delle infrastrutture di ricerca anche condivise, attraverso interventi di ampliamento, conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare;
- che per il triennio di riferimento l'Università di Udine e l'Università di Trieste hanno riservato parte dei finanziamenti destinati dalla Regione FVG al potenziamento delle infrastrutture di ricerca condivise;
- che i due Atenei hanno interesse a realizzare un progetto finalizzato a condividere percorsi di ricerca per raggiungere gli obiettivi dell'Unione Europea verso la transizione ecologica e la decarbonizzazione dei settori industriali, indispensabili ai fini di uno sviluppo sostenibile, e hanno destinato il finanziamento di cui al punto precedente per l'acquisto di attrezzature funzionali all'implementazione dell'infrastruttura;
- che le Parti concordano sull'opportunità e sul reciproco interesse a collaborare, ai sensi dell'articolo 15 della L. 241/1990, per la realizzazione dell'attività in argomento

**si conviene e si stipula quanto segue:**

**ART. 1 - Premesse**

Le premesse del presente Accordo sono parte integrante e sostanziale dello stesso.

## **ART. 2 – Oggetto e finalità**

Con il presente accordo l'Università di Trieste e l'Università di Udine intendono promuovere una collaborazione e favorire le sinergie possibili volte alla realizzazione del Progetto "DeCarb FVG" di seguito per brevità "Progetto").

Le principali finalità che caratterizzano il Progetto, condivise dalle Parti, sono le seguenti:

- a) Promuovere la ricerca sulla decarbonizzazione**
- b) Implementare il parco strumentazione per la ricerca nel settore**
- c) Promuovere la progettualità sui temi della sostenibilità**

## **ART. 3 – Obiettivi del Progetto**

Obiettivi del progetto sono:

Con il progetto DeCARB FVG l'Università di Udine intende supportare l'acquisizione di attrezzature e strumentazione analitica per l'analisi e la caratterizzazione di processo e di prodotto che consentiranno di completare l'avviamento presso Uniud Lab Village un polo laboratoriale in grado di assistere i ricercatori nello studio e sviluppo di processi, materiali, modelli, metodi e tecnologie in grado di sostenere la transizione ecologica industriale con particolare riferimento ai settori produttivi del nostro territorio, in particolare quelli ad elevata intensità energetica (Laboratorio di Ingegneria Industriale per la Sostenibilità Ambientale). L'obiettivo è quello di concorrere alla realizzazione di processi efficienti per l'eliminazione di CO<sub>2</sub> tramite la sua conversione a prodotti ad elevato valore aggiunto, alla produzione di vettori energetici low o zero carbon e al miglioramento dell'efficienza energetica degli insediamenti industriali anche tramite il recupero di energia e materiali da residui.

Nell'ambito del progetto l'Università di Trieste si ripropone di affrontare il problema delle emissioni di gas ad effetto serra tramite un approccio multidisciplinare attraverso la partecipazione di ricercatori con esperienze nei settori della chimica, fisica ed ingegneria. Il primo obiettivo è quello di studiare e sviluppare materiali nanostrutturati innovativi che siano in grado di convertire l'anidride carbonica per

via catalitica e fotocatalitica in diversi combustibili. Il secondo è quello di migliorare la gestione dei sistemi fotovoltaici di produzione e stoccaggio dell'energia, attuando processi di modellizzazione dei dispositivi, innovazione tecnologica e di analisi informatica dei dati che consentano di promuovere la transizione dai combustibili fossili alle fonti rinnovabili. Entrambi gli obiettivi verranno raggiunti mediante l'acquisizione di strumentazione innovativa e complementare a quella dell'Università di Udine che consentiranno al Centro Interdisciplinare per l'Energia, per l'Ambiente e i Trasporti Giacomo Ciamician e ai laboratori di ricerca ad esso collegati di svolgere ricerca d'avanguardia nel settore. Queste attività, oltre a rendere più competitivo a livello internazionale il sistema della ricerca regionale, potranno rafforzare il livello di interazione con il sistema economico territoriale già avviato attraverso la costituzione di tavoli di lavoro congiunti Università-Impresa, promuovere la partecipazione alla progettazione europea.

#### **ART. 4 – Attuazione del Progetto e impegni delle Parti**

Per la realizzazione del Progetto di cui all'articolo 2, con il consenso di entrambe le Parti si potranno stipulare specifici accordi attuativi anche con altri soggetti pubblici o privati interessati a collaborare allo sviluppo del Progetto medesimo, anche mediante atti di adesione nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.

Con la sottoscrizione di tali accordi attuativi le Parti si impegnano a definire gli obiettivi di dettaglio, le azioni e i risultati attesi, tempi e risorse impiegate per la realizzazione dello specifico obiettivo.

Gli atti in questione regoleranno altresì le modalità per l'utilizzazione - anche a titolo oneroso - dei rispettivi locali, laboratori e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione degli impianti e dei servizi informatici e telematici, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture. In caso di eventuale acquisizione di nuovi mezzi di ricerca o strumenti di rilievo scientifico- tecnologico per scopi di interesse comune, le Parti definiranno preventivamente il riparto dei costi da sostenere e il titolo di proprietà sulle attrezzature

eventualmente da acquisire.

Tali accordi definiranno altresì il regime di proprietà intellettuale di eventuali risultati derivanti dall'attività di ricerca congiunta, nonché gli obblighi e le responsabilità in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro e coperture assicurative.

In ogni opera o scritto, evento, comunicazione di qualsiasi tipo relativi alle specifiche attività operative di ricerca o di terza missione di cui al presente atto, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinanti le attività medesime.

Nel caso di convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, stipulati a titolo oneroso, in riferimento alla presente Convenzione, essi dovranno comunque rientrare nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ateneo, così individuate:

- attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di interesse generale dell'Ateneo
- attività didattiche, compresi tra l'altro corsi non curricolari, seminari, cicli di conferenze
- attività di terza missione

Tali atti dovranno prevedere altresì il referente, la specificazione delle attività e prestazioni cui si impegna la struttura organizzativa dell'Ateneo, le modalità e i termini di pagamento e le eventuali condizioni per l'utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati.

La presente Convenzione non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina.

#### **ART. 5 – Referenti della Convenzione**

Per l'attuazione e la gestione delle attività di cui all'art. 1, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione. I referenti non devono versare in situazioni di conflitto di interessi o di incompatibilità.

Per l'Università di Trieste il / la referente è tenuto a presentare all'Ateneo una relazione annuale sull'attuazione della Convenzione, e viene individuato nel Collaboratore del Rettore per l'Area Generale

“Ricerca scientifica e dottorati di ricerca”.

Per l'Università di Udine il referente è il Delegato/a alla Ricerca.

In caso di sostituzione del proprio referente ciascuna Parte informerà l'altra entro trenta giorni con comunicazione scritta.

#### **ART. 6 - Proprietà intellettuale dei risultati e segretezza**

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi, informazioni, dati tecnici, documenti e notizie espressamente indicati come aventi carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza del presente impegno.

In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascun Ente e regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, e saranno comunque sottoposti all'approvazione degli Organi competenti.

#### **ART. 7 – Pubblicazioni.**

Qualora i risultati delle collaborazioni siano costituiti da contributi autonomi e separabili delle Parti, ancorché organizzabili in forma unitaria, ciascuna Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente il contributo dell'altra Parte.

Qualora i risultati delle collaborazioni siano costituiti da contributi congiunti delle Parti, non distinguibili e non separabili, ciascuna Parte potrà pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali soltanto previa autorizzazione scritta trasmessa a mezzo PEC dell'altra Parte, che potrà essere negata solo per ragionevoli motivi legati a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e allo sviluppo industriale di detti risultati.

Se la pubblicazione contiene dati e informazioni resi noti da una Parte all'altra in via riservata, la Parte ricevente i dati e le informazioni riservati dovrà chiedere preventiva autorizzazione scritta trasmessa a mezzo PEC all'altra Parte.

#### **ART. 8 – Limitazione di responsabilità**

Ciascuna Parte del presente Accordo non si assume le obbligazioni dell'altra Parte né le rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa.

È esclusa ogni garanzia di una Parte per le obbligazioni contratte dall'altra Parte, anche solidalmente fra loro; è parimenti esclusa ogni garanzia dell'altra Parte, anche solidalmente prestata, per le obbligazioni contratte soltanto da una di esse.

Ciascuna Parte si impegna a sostenere esclusivamente gli oneri gravanti sulla stessa.

#### **Articolo 9 - Coperture assicurative**

Ciascuna Parte garantisce le coperture assicurative di legge e dispone di una polizza per copertura degli infortuni del proprio personale e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi impegnati nello svolgimento delle attività concordate ai sensi e nel quadro del presente Accordo, anche presso i locali e i laboratori dell'altra Parte.

Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.

#### **ART. 10 – Adempimenti relativi alla sicurezza**

Fatto salvo quanto verrà disciplinato negli accordi attuativi di cui all'art.4 e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 10 del DM 363/98, si concorda che restano in capo al datore di lavoro di ciascuna delle Parti gli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per la tutela della salute e

sicurezza sul lavoro del proprio personale che presterà la propria opera presso le sedi dell'altra parte. Il personale delle parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti ed alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti presso la sede di esecuzione delle attività di cui al presente protocollo, osservando le disposizioni in materia di sicurezza e salute previste dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in particolare gli obblighi dell'art.20, oltre alle indicazioni fornite dai responsabili della struttura ospitante e/o dal Responsabile delle attività. Ciascuna parte informerà tempestivamente l'altra parte di ogni incidente e/o infortunio capitato al personale durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente protocollo.”

#### **ART. 11 - Durata**

Il presente Accordo ha validità di anni tre a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione e potrà essere prorogato per uguale periodo anche tramite scambio di intenti tra le parti da inviarsi tramite posta elettronica certificata P.E.C. prima della scadenza.

Le Parti si riconoscono in alternativa la possibilità di rinnovare il presente Accordo mediante sottoscrizione di nuovo testo contrattuale.

#### **ART. 12 – Facoltà di recesso**

Ciascuna delle Parti del presente Accordo ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, dandone preavviso alle altre mediante posta elettronica certificata P.E.C., almeno tre mesi prima della data prevista per il recesso. Le parti convengono con la sottoscrizione del presente accordo che nessuna somma sarà dovuta a titolo di indennizzo, risarcimento o compensazione a seguito dell'intervenuto recesso.

In caso di esercizio di recesso unilaterale le Parti convengono fin d'ora che saranno portate a termine tutte le attività previste dall'Accordo e da eventuali accordi attuativi in corso di esecuzione al momento del recesso, salvo diverse pattuizioni specifiche intervenute tra le Parti e salvo nel caso previsto al



comma successivo.

Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa qualora l'attività derivante dalla presente Convenzione comporti anche potenzialmente occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie.

### **ART. 13 – Tutela dei dati personali**

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR") e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nel presente accordo in rappresentanza delle parti (qualifica, fonte della rappresentanza, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri riferimenti) sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione del presente accordo e della esecuzione del rapporto giuridico che ne discende. Le Parti rendono disponibili le informative per tali categorie di interessati, unitamente ai loro eventuali aggiornamenti, nella sezione "privacy" dei rispettivi siti web.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali di propri dipendenti o collaboratori (per esempio nominativi, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri recapiti o riferimenti) coinvolti nelle attività esecutive di cui al presente contratto, sono trattati esclusivamente ai fini dell'esecuzione del rapporto giuridico conformemente all'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a loro conoscenza nell'ambito delle proprie procedure interne.

I dati personali relativi alla ricerca oggetto del presente accordo sono trattati dalle parti conformemente alla specifica disciplina che le Parti si impegnano a predisporre per finalità strettamente funzionali

all'instaurazione e all'esecuzione del Contratto stesso come da informativa che le Parti si impegnano a portare a conoscenza degli interessati nelle modalità previste dalla normativa in tema di protezione dei dati.

#### **ART. 14 – Registrazione**

Il presente Protocollo costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico; sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n.131. Le spese di registrazione verranno sostenute a cura della Parte richiedente. Il presente atto, firmato digitalmente, è redatto in bollo a carico dell'Università di Udine. L'imposta di bollo, per l'unico esemplare firmato digitalmente è assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17/06/2014, dall'Università di Udine - autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 59443/2015 d.d. 23/06/2015.

Date e luoghi delle firme digitali

Per l'Università di Trieste

Il Rettore

Prof. Roberto Di Lenarda

---

Per l'Università di Udine

Il Rettore

Prof. Roberto Pinton

---